

## Associazione di Promozione Sociale

### "ASSOCIAZIONE COLIBRÌ"

#### STATUTO

**Art. 1 (Denominazione e sede)** - È costituita in Mantova l'Associazione di Promozione Sociale denominata "**Associazione Colibrì**", di seguito chiamata associazione. L'associazione ha sede legale nel Comune di Mantova, via Ariosto 47.. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberata, in via eccezionale, dal Consiglio Direttivo che ne dà notizia nella prima Assemblea dei soci convocata.

**Art. 2 (Statuto)** - L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della **Legge n. 383/2000 e dal D.Lgs. 117/2017**, all'atto della costituzione dell'Associazione. Lo statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti alla associazione stessa.

**Art. 3 (Finalità)** - L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche. In particolare l'Associazione si riconosce nei principi della giustizia, della sobrietà, della solidarietà sociale ed economica, della partecipazione democratica alla vita della comunità territoriale, della promozione dei diritti civili, sociali e umani in ambito nazionale ed internazionale.

**Art 4 (Attività di interesse generale)** - Per contribuire alla realizzazione di questi principi, l'Associazione si pone prioritariamente come scopi, nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema per uno sviluppo compatibile, sostenibile e solidale:

- il riciclo dei materiali, che altrimenti costituirebbero un aggravio di rifiuti,



VS

J

PE

V.B

W

TP

J

e l'utilizzo di materiali poveri

- la creazione di un mercato sociale
- la sensibilizzazione del territorio sul tema dello spreco
- la creazione di una rete capace di collaborare in sinergia sul tema del riuso e del risparmio
- la proposta di opportunità di formazione e la promozione di manualità e creatività nella valorizzazione ed utilizzazione dei materiali di recupero
- lo svolgimento di una attività di produzione di beni e di servizi e la relativa commercializzazione.

L'Associazione intende promuovere attività anche nei seguenti settori per realizzare meglio le proprie finalità di interesse generale:

- economia solidale
- turismo sociale
- scambi giovanili
- solidarietà internazionale
- pace e diritti umani
- valorizzazione storico culturale del territorio
- recupero dei saperi
- delle arti e dei mestieri della cultura materiale delle comunità locali.

L'Associazione svolge la propria attività prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati non volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore

MS.

R

De

U.B.

PS

FF



alla metà del numero dei volontari associati.

**Art. 4 (Ammissione)** - Possono presentare domanda di ammissione all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione, e iscriverne il nome nell'apposito libro dei soci, o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronuncia l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

**Art. 5 (Diritti e doveri degli aderenti)** - L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione. Ciascun socio ha diritto di: votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea, di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali. Ciascun socio il dovere di: rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, di svolgere la propria attività per gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, di versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito in sede di approvazione del Bilancio Preventivo.

**Art. 6 (Perdita della qualifica di socio)** - La qualità di socio si perde a causa della morte dell'iscritto, per recesso o per esclusione. L'aderente all'associazione, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi Sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto, dopo aver

W3  
g  
Re  
UB  
A  
A

ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

**Art. 7 (Ordinamento dell'Associazione)** - L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci. La struttura associativa è composta da un'Assemblea, che rappresenta l'organo sovrano dell'Associazione composto da tutti coloro che ne sono soci, da un Consiglio Direttivo, organo esecutivo e amministrativo eletto dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione, e dal Presidente, eletto all'interno del Consiglio Direttivo con funzioni di Legale Rappresentanza. Tutte le cariche sociali sono elettive e sono gratuite.

**Art. 8 (Assemblea)** - L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

**Art. 9 (Competenze dell'Assemblea)** - L'Assemblea: **a)** nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci; **b)** nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; **c)** determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione e il bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale, eventualmente, viene indicato l'ammontare della quota sociale annua; **d)** approvare il conto consuntivo e la relazione sull'attività svolta; **e)** delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge; **f)** delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione e sui provvedimenti di esclusione del socio

VB

J  
VB

Pe

VB

4

TP

garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio; **g)** delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; **h)** approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; **i)** delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; **l)** delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

**Art. 10 (modalità di voto in Assemblea)** - L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le diverse disposizioni nel caso di modifiche dello statuto e per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si procede a votazione segreta. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci.

**Art. 11 (Convocazione dell'Assemblea)** - L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno: **a)** entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta l'anno precedente; **b)** entro il mese di dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo, corredato dall'indicazione dell'ammontare della quota sociale annua, e del programma di attività previste per l'anno successivo. In altri casi per convocazione del Presidente, o su domanda motivata e su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti, oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante sul libro dei soci. È consentito trasmettere la convocazione per via telematica purché con la ragionevole garanzia di recapito della convocazione stessa ad ogni socio. L'avviso della convocazione è comunque esposto in bacheca nella sede dell'associazione.

VB

VB

RE

AS

5

FP

**Art. 12 (Validità dell'Assemblea)** - L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

**Art. 13 (Validità dell'Assemblea in caso di modifica dello statuto, scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione)** - In caso di modifica dello statuto, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci. In caso di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

**Art. 14 (Consiglio Direttivo)** - Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

**Art. 15 (Competenze del Consiglio Direttivo)** - Il Consiglio Direttivo: a) amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'associazione secondo quanto stabilito nel comma seguente del presente articolo; b) approva o rigetta le domande di ammissione; c) propone

B  
g  
V.B.

pl

Q

6

#

all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci

**Art. 16 (Convocazione del Consiglio Direttivo)** - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno cinque volte all'anno: **a)** entro il mese di gennaio per predisporre il calendario e affrontare gli aspetti organizzativi delle attività volte al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea dei soci durante la riunione di approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività; **b)** entro il mese di marzo per la predisposizione della bozza di bilancio consuntivo, della relazione sull'attività svolta da sottoporre alla successiva Assemblea di aprile; **c)** entro il mese di giugno per valutare l'andamento delle attività organizzate e monitorare la gestione sociale; **d)** entro il mese di settembre per valutare l'andamento delle attività organizzate e monitorare la gestione sociale; **e)** entro il mese di novembre per predisporre la bozza del bilancio preventivo ed elaborare una proposta di programma di attività da sottoporre alla successiva Assemblea di dicembre.

**Art. 17 (Funzionamento del Consiglio Direttivo)** - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

**Art. 18 (Il Presidente)** - Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti. Il Presidente, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, convoca l'assemblea per l'elezione

del nuovo presidente e del nuovo consiglio direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea ordinaria. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

**Art. 19 (Il Vicepresidente)** - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle. Gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione relazionando al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'associazione.

**Art. 20 (Il Segretario)** - Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci, garantendone libera visione al socio che lo richieda.

**Art. 21 (Libri sociali)** - Sono libri sociali dell'Associazione: **a)** il libro dei soci contenente l'elenco dei soci dell'Associazione; **b)** il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea; **c)** il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo; **e)** il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione. I libri devono tenuti in forma cartacea rilegata. Il libro dei soci deve essere aggiornato annualmente dopo lo scadere del termine stabilito dall'Assemblea per il pagamento della quota sociale. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del

NB  
g  
VB

R

OM

FP



giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

**Art. 22 (Risorse economiche)** - Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da: **a)** quote sociali; **b)** contributi pubblici e privati; **c)** donazioni e lasciti testamentari; **d)** rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi; **e)** gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata; **f)** entrate derivanti da attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi.

**Art. 23 (Scritture contabili)** - Il Consiglio Direttivo, salvo altra disposizione di legge, registra le entrate e le uscite economiche mediante una prima nota di cassa, anche per mediante strumenti informativi, tenuta in modo ordinato e veritiero. Ogni singola entrata e ogni singola uscita economica devono essere adeguatamente giustificate da valide pezze giustificative che devono essere archiviate in modo da assicurarne la fruibilità in caso di controllo. Il Consiglio Direttivo si assicura che vi sia esatta corrispondenza tra le voci riporta nella prima nota di cassa e le pezze giustificative archiviate.

**Art. 24 (Esercizio sociale)** - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. Il bilancio consuntivo, redatto nella forma del rendiconto di cassa, contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene

WB

g

V.B.

RL

AS

9

FP

approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

**Art. 25 (Bilancio preventivo)** - Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il mese di dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo deve contenere l'ammontare della quota sociale annua che deve essere approvata con specifico voto da parte dell'Assemblea dei soci la quale ne determina anche i tempi e le modalità di pagamento da parte dei soci. Il bilancio preventivo deve essere redatto secondo il modello in uso per il bilancio consuntivo al fine di favorirne la confrontabilità. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato un programma delle attività per l'anno di riferimento.

**Art. 26 (Divieto di distribuzione degli utili)** - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 27 (Assicurazione dei volontari)** - Tutti gli aderenti dell'associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

**Art. 27 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)** - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto secondo le

VB

g

VB

Al

g

g

FP

disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente ad altre associazioni aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

**Art. 28 (Disposizioni finali)** – Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



VB  
g / VB

RE

SS

11  
FP